

STATUTO DEL COMUNE DI CASAGIOVE (Caserta)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79

del 30.11.2001.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62

del 26.11.2004

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60

del 29.12.2006

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18

del 02.07.2013

omissis

ARTICOLO 20

COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.

2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.

3. Nell'ambito della disciplina regionale, e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, coordina ed organizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.

4. Provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni garantendo la presenza di entrambi i sessi, entro i termini previsti dalla legge ovvero quello di scadenza del precedente incarico.

5. Il Sindaco nomina il Segretario Generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

6. Il Sindaco indice i referendum comunali.

7. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.

8. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

9. Il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell'Ente e la proposizione delle liti.

omissis

CAPO IV

LA GIUNTA

ARTICOLO 24

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, entro la misura massima prevista dalla legge, scelti anche al di fuori dei componenti il Consiglio, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.

2. La giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di componenti, entro la misura massima prevista dalla legge, garantendo il rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne. In ogni caso deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.

3. Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

4. La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

5. Gli Assessori non componenti del Consiglio Comunale partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni.

6. Gli stessi hanno diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni e di depositare

proposte rivolte al consiglio. Non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

7. Gli Assessori non possono essere nominati rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi esterni ed interni all'ente, se non nei casi in cui ciò competa loro per effetto della carica rivestita.

omissis

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Clemente LOMBARDI